REGOLAMENTO (CE) N. 2605/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1995

relativo al trasporto per la fornitura gratuita al Tagikistan, di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [2], ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 ; che occorre indire una gara per la fornitura di 12 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione del Tagikistan ;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due partite ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione all'articolo 2, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 12 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta due partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo su battello o su vagone, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente :

Partita n. 1 — 6 000 tonnellate nette :

3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 27 novembre 1995,

3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 4 dicembre 1995.

Partita n. 2 — 6 000 tonnellate nette :

3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Venezia (porto Marghera) a partire dal 27 novembre 1995,

3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Trieste a partire dal 4 dicembre 1995.

Decorsi i 10 giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc. . .) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente ;

Commissione delle Comunità Europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
Rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 20 novembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 20 novembre 1995, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 27 novembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste all'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di 10 giorni.

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1, paragrafo 3.

Per quanto riguarda il trasporto verso il Tagikistan, l'offerente dovrà fornire una lettera di garanzia emessa dalle autorità portuali e ferroviarie del primo paese di entrata nella CSI, che certifichi la messa a disposizione dei mezzi di trasporto, così come dei vagoni necessari ad una buona esecuzione. L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 si applica anche in caso di non pagamento alle autorità ferroviarie delle differenti repubbliche della CSI attraversate.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

[1] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, punto a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2009/95, deve essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato II, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV ed, eventualmente, nell'allegato IV bis.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2009/95 l'organismo designato per il controllo rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione, controfirmato dal fabbricante della farina o da un suo mandatario, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTITA n. 1

Tagikistan : 6 000 tonnellate di farina di frumento tenero

Stadio di consegna : Merce non scaricata nei punti di frontiera

Data finale di consegna nei punti di frontiera

Bekabad — 3 000 tonnellate il 16 gennaio 1996
Sari-Assia — 3 000 tonnellate il 2 febbraio 1996

PARTITA n. 2

Tagikistan : 6 000 tonnellate di farina di frumento tenero

Stadio di consegna : Merce non scaricata nei punti di frontiera

Data finale di consegna nei punti di frontiera

Sari-Assia — 3 000 tonnellate il 16 gennaio 1996
Sari-Assia — 3 000 tonnellate il 2 febbraio 1996

ALLEGATO II

Luogo di presa in carico in Tagikistan

1. Punti di frontiera di Sari-Assia e Bekabad — stadio merce non scaricata

 Tuttavia per i vagoni i cui sigilli apposti a cura della Commissione non siano intatti nei punti di frontiera designati, il certificato di presa in carico non potrà essere emesso che dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce da effettuarsi nella prima stazione all'interno del paese ove lo scarico è possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

 Ministry of Trade and Material Resources
 of the Republic of Tadjikistan
 Dushanbe
 Ul. Bochtar n. 37

ALLEGATO III

Regolamento (CE) n. 2605/95

CERTIFICATO ATTESTANTE IL PRELIEVO

Io sottoscritto :
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di :

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate :

Prodotto :	
Condizionamento :	
Quantità totale in tonnellate (nette) : (lorde) :	
Numero di sacchi « Big-Bag » :	
Luogo e data di presa in carico :	
Nome del battello :	
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto :	

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma
del trasformatore

.....

ALLEGATO IV

Regolamento (CE) n. 2605/95

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA NEL PORTO DI POTI/BATUMI

Io sottoscritto :
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di :

certifico di avere preso in carico le merci qui sotto indicate :

Prodotto :	
Condizionamento :	
Quantità totale in tonnellate (nette) : (lorde) :	
Numero di sacchi « Big-Bag » :	
Luogo e data della presa in carico :	
Nome del battello :	
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto :	

Nome e indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma
delle autorità della Georgia

.....

Timbro e firma
delle autorità

.....

ALLEGATO IV (bis)

Regolamento (CE) n. 2605/95

Treno n.

CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO ALL'ARRIVO DEI VAGONI NEI PAESI DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto :
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di :

certifico di avere preso in carico le merci di seguito indicate :

Tipo di prodotto :

Luogo e data di presa in carico :

Numero dei vagoni	Numero dei piombi	Quantità (peso netto)	Numero dei colli	Data passaggio frontiera	Quantità (1) Firma e osservazioni
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(1) Da riempire per i vagoni che sono stati oggetto di un controllo iscrivendovi il peso constatato.

Nome e indirizzo della società di trasporto :

Nome e indirizzo della società di sorveglianza :

Osservazioni e riserve :

.....

Rappresentante della società di sorveglianza
Nome, firma e timbro

.....

.....

Nome, firma e timbro del beneficiario

.....

.....